



Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige
Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 93

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS.231/01

**Aggiornamento approvato da parte del Consiglio di Amministrazione in data 28
luglio 2011
In vigore dal 1° agosto 2011**

Definizioni

Fondo o Fondo pensione: il fondo pensione Laborfonds

Organi sociali: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci del Fondo, nonché i loro componenti.

Esponenti del Fondo pensione: Amministratori, Sindaci, dipendenti, collaboratori esterni e liquidatori del Fondo pensione.

Dipendenti: soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Fondo pensione, indipendentemente dal livello e grado di inquadramento.

Decreto o D.Lgs. 231/01: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Modello: modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e ss.mm. adottato da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Destinatari: si intendono i soggetti a cui è rivolto il presente Modello e, a vario titolo, tenuti alla sua osservanza.

Aree a rischio: aree di attività del Fondo pensione nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione di reati e di illeciti.

Codice etico: codice adottato dal Fondo pensione ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 231/01 contenente i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell'interesse del Fondo.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo del Fondo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Enti: persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Illeciti Amministrativi: si intendono gli illeciti previsti dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Reati: i reati che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa del Fondo.

Parte Generale: la parte del Modello nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure che il Fondo deve osservare nella propria operatività generale.

Parte/i Speciale/i: le parti del Modello che individuano e regolano i processi delle Aree a rischio nei cui ambiti possono essere commessi Reati ed Illeciti Amministrativi.

Principi di Comportamento: i principi indicati nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento dei compiti di cui alla rispettiva Parte Speciale.

Protocolli: i principi, le regole e le modalità operative delineate nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività ivi indicate.

Pubblica Amministrazione: gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, incluse le Autorità di Vigilanza sotto il cui controllo è posto il Fondo.

Sistema Disciplinare: l'insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano i Principi di Comportamento ed i Protocolli contenuti nel Modello.

TUF: D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE GENERALE

1. Introduzione

Istituito nel 1999 attraverso l'accordo di 133 parti istitutive, costituite da associazioni di categoria, datori di lavoro e lavoratori, Laborfonds si caratterizza per essere un Fondo pensione negoziale, intercategoriale a base territoriale: esso è rivolto sia a lavoratori occupati nel settore pubblico sia a lavoratori del settore privato.

Laborfonds ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto ministeriale di data 14 giugno 2000 ed è iscritto con il numero d'ordine 93 all'Albo dei Fondi pensione tenuto dalla Covip.

1.1 Quadro normativo: il regime di responsabilità previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il D.Lgs. 231 emanato in data 8 giugno 2001 ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, quali:

- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il citato Decreto legislativo ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa, a carico degli enti, i cui destinatari sono stati individuati negli enti aventi personalità giuridica, nelle società e nelle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Tale tipo di responsabilità è stata delineata sulla falsariga della responsabilità penale, ribadendone i principi cardine, ossia il principio di legalità (art. 2), di irretroattività della legge penale (art. 3), di tassatività e del divieto di analogia.

Lo stesso Decreto legislativo precisa che la responsabilità a carico degli enti è configurabile ogni qualvolta i reati, specificatamente richiamati dal testo legislativo, siano stati commessi, nell'interesse dell'ente stesso o qualora l'ente ne abbia tratto vantaggio, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (alias soggetti in posizione apicale);
- persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (alias soggetti in posizione apicale);
- persone fisiche sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tuttavia si precisa che se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora quest'ultimo sia in grado di fornire una duplice prova:

- si dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello esistente;

- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'eventualità in cui il reato sia stato posto in essere da un soggetto in posizione subordinata, l'ente sarà responsabile ove venga dimostrato in giudizio che la commissione del delitto sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di vigilanza.

Al contrario la responsabilità è esclusa laddove l'ente abbia adottato protocolli idonei a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge nonché abbia individuato, minimizzato se non eliminato tempestivamente la situazione di rischio.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente causato il fatto penalmente rilevante.

A livello sanzionatorio, il legislatore ha previsto sia sanzioni pecuniarie, sia sanzioni interdittive, oltre alla confisca del prezzo o del prodotto (o della sua forma equivalente) che costituisce reato – salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato – e alla pubblicazione della sentenza di condanna, nel caso in cui nel dispositivo sia prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni pecuniarie vengono determinate attraverso un sistema di quote, e variano sia in ragione del numero di quote applicate alla specifica sanzione (che varia da un numero minimo a un numero massimo), sia in ragione dell'importo di ciascuna quota (anch'esso varia tra un valore minimo e un valore massimo).

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie il Decreto prevede, come detto, l'inflizione di misure interdittive.

Infine si precisa che l'ente può essere chiamato anche a rispondere di fatti commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Il D.Lgs. 231/01 ha subito nel corso degli anni varie integrazioni in termini di fattispecie criminose in grado di fondare una responsabilità amministrativa dell'ente.

1.2 Scopi perseguiti con il Modello

Adottare un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo costituisce un obiettivo primario per attivare un sistema di prevenzione e di riduzione del rischio di commissione di reati, evitando così l'applicazione delle sanzioni previste nel medesimo testo legislativo.

Con l'adozione del Modello si persegue anche un ulteriore scopo in quanto, in presenza di fatti penalmente illeciti accertati dall'Autorità giudiziaria, esso:

- costituisce un criterio di esclusione della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 6 co. 1 e art. 7 del D.Lgs. 231/01;
- rappresenta un criterio di riduzione delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 12 del medesimo Decreto legislativo;
- consente, in presenza delle altre condizioni normativamente previste, la non applicazione di misure interdittive ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 231/01;
- costituisce uno strumento per ottenere la sospensione della misura cautelare eventualmente emessa nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 231/01.

Si ritiene inoltre che il Modello, oltre a presentare i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, debba possedere ulteriori caratteristiche, quali la concretezza, l'efficacia, la dinamicità e l'attualità, in modo tale da essere in grado di seguire i cambiamenti cui l'ente stesso è soggetto.

Si precisa che la concretezza, cui si è fatto poc'anzi riferimento, consiste nella necessità di un continuo aggiornamento determinato da mutamenti del dato normativo, dall'evoluzione giurisprudenziale, nonché dagli sviluppi organizzativi e/o gestionali del Fondo pensione.

Il Modello consiste quindi in un insieme di regole di carattere generale ed operative il cui rispetto – nello svolgimento di attività nell'ambito dei processi a rischio – consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Le disposizioni comportamentali (le Procedure) e i principi contenuti nel documento hanno lo scopo di far conoscere ai Destinatari le condotte da tenere nell'ambito dei processi a rischio e di individuare i soggetti responsabili, nonché quelli coinvolti.

Il Modello prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso e prevede, altresì, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni in esso contenute.

2. Adozione del modello da parte di Laborfonds

2.1 Obiettivi perseguiti

Come accennato in precedenza Laborfonds, ritenendo che l'attività dallo stesso svolta richieda un'alta sensibilità e attenzione nell'assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza anche al fine di tutelare la propria immagine e di rafforzare la fiducia dei propri aderenti, ha ritenuto conforme alla propria politica – anche al fine di portare a compimento le attività necessarie per l'adeguamento del sistema dei controlli interni adottato a quanto previsto dal Decreto – procedere all'adozione del presente Modello.

Nello specifico le finalità perseguite dal Consiglio di Amministrazione con l'adozione del Modello sono:

- dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di procedure che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. 231/01 ed alle successive modificazioni intervenute, sia in termini di prevenzione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi, che in termini di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni;
- promuovere e valorizzare in via continuativa una cultura etica orientata alla responsabilizzazione, in un'ottica di trasparenza e di correttezza anche nell'ambito della gestione finanziaria.

I Principi di Comportamento e le Procedure (i Protocolli) si integrano con le altre procedure, con l'organigramma e con il sistema di attuazione dei poteri già esistenti nell'ambito del Fondo.

Tra le finalità del Modello vi è anche quella di sviluppare la consapevolezza dei Destinatari che operano nell'ambito dei processi a rischio di poter incorrere in illeciti che comportano sanzioni sia a carico degli stessi, sia a carico del Fondo.

Perciò, anche alla luce delle citate finalità, il Modello è stato predisposto ed aggiornato non solo tenendo presente i dati normativi, ma anche le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria degli imprenditori (Linee Guida di Confindustria, approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 9 aprile 2008), i più recenti orientamenti giurisprudenziali nonché le specifiche iniziative già attuate dal Fondo in materia sia di controllo che di *corporate governance*.

2.2 Funzione del Modello

Come precedentemente accennato, scopo del Modello è di rafforzare il sistema di procedure e di controllo sulle attività del Fondo pensione, le quali assumono anche una funzione preventiva.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a rischio e le conseguenti procedure, il Modello si propone di:

- rendere consapevole chi opera nelle Aree a rischio della possibilità d'incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, non solo in sanzioni penali e amministrative, ma di esporre ad eventuali sanzioni lo stesso Fondo pensione;
- ribadire che tali forme di comportamento sono condannate da Laborfonds (anche nell'ipotesi in cui ne possa trarre un apparente vantaggio) e sono in ogni caso contrarie alla politica aziendale del Fondo pensione;
- consentire a Laborfonds, grazie ad un'azione di costante monitoraggio, di prevenire la commissione di reati.

Gli elementi cardine sui quali il presente Modello si fonda sono:

- la mappa delle Aree a rischio, con particolare attenzione alle aree in cui il Fondo pensione opera direttamente;
- il rispetto del principio delle separazione delle funzioni;
- la verifica dei comportamenti "aziendali", nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico delle procedure.

2.3 Struttura del Modello ed individuazione dei processi a rischio

Il presente Modello si compone di una Parte Generale e di una serie di Parti Speciali che individuano e regolano i processi delle Aree a rischio.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/01 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati". Il Fondo ha quindi provveduto ad analizzare il proprio contesto "aziendale" per evidenziare in quale area/settore e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il lavoro di analisi e di realizzazione del Modello si è sviluppato in diverse fasi e con modalità tali da consentire la ricostruzione dell'attività realizzata. Successivamente il Fondo ha provveduto:

- ad individuare le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi Reati ed Illeciti Amministrativi;
- ad individuare i soggetti e le funzioni del Fondo interessati dalle disposizioni e regole comportamentali introdotte dal Modello;
- ad analizzare i rischi potenziali nonché le eventuali modalità di commissione degli illeciti;
- a definire e, all'occorrenza, ad adeguare il sistema dei controlli interni.

Al termine di tale fase sono state individuate le attività nel cui ambito sussiste il rischio significativo di commissione dei Reati e/o Illeciti Amministrativi di seguito indicati:

- **reati contro la pubblica amministrazione:** trattati nella parte speciale A;
- **reati societari:** i reati societari sono esaminati nella parte speciale B, ad esclusione degli art. 2626-2629 cod. civ., art. 2632 cod. civ. e art. 173 TUF: nella stessa parte speciale verranno motivate le esclusioni indicate;
- **reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito e valori di bollo:** le ipotesi in cui si possano verificare la commissione di illeciti penali sono limitate, ma si è ritenuto ugualmente opportuno esporre i delitti nella parte speciale C. Sono invece esclusi dal Modello il reato di cui agli articoli 473 c.p. (*"Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali"*) e 474 c.p. (*"Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"*), in quanto trattasi di fattispecie criminose che implicano lo svolgimento di attività del tutto estranee rispetto all'operatività del Fondo.
- **reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:** anche se la responsabilità del Fondo pensione in relazione a tali reati appare solo astrattamente ipotizzabile, si ritiene ugualmente opportuno illustrare gli stessi nella parte speciale D, ad esclusione delle previsioni contenute nelle disposizioni di cui agli art. 416 e 416-bis c.p., art. 291-ter D.P.R. 43/73 e art. 74 D.P.R. 309/90, richiamate dalla L. 146/06. Sulle motivazioni dell'esclusione si rinvia alla parte speciale D;
- **reati contro la personalità individuale:** sono approfonditi nella parte speciale E;
- **abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:** sono descritti nella parte speciale F;
- **reati in materia di infortuni sul lavoro:** la loro trattazione ai fini del presente Modello viene esclusa perché l'art. 30 co. 5 del T.U. sulla sicurezza del lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), precisa che in sede di prima applicazione i modelli definiti in conformità alle linee guida UNI-INAIL per un sistema della gestione e della sicurezza sul lavoro di data 28 settembre 2001 si presumono conformi a quanto richiesto dalle norme emanate dal legislatore;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita:** esaminati nella parte speciale G;
- **reati relativi alla criminalità informatica (delitti informatici e trattamento illecito di dati):** ad una prima analisi si ritiene di poter escludere dal Modello i reati di cui agli art. 615-ter e ss., art. 617-quater e ss e art. 635-bis c.p. in quanto implicano una finalità di danneggiamento di sistemi informatici o telematici con strumenti che non sono in dotazione al Fondo pensione;
- **delitti di criminalità organizzata:** si ritiene di poter escludere dal Modello i reati di cui agli art. 416, comma 6°, 416-bis, 416-ter, e 630 c.p. in quanto implicano lo svolgimento di attività che sono del tutto estranee rispetto all'operatività del

Fondo. Inoltre, appare in concreto improbabile costituire, nonostante i controlli delle competenti Autorità, un fondo pensione in funzione o quale strumento di un'associazione a delinquere;

- **delitti contro l'industria o il commercio**: si ritiene di poter escludere dal Modello i reati di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater, in quanto implicano lo svolgimento di attività commerciale o industriale del tutto estranea rispetto all'operatività del Fondo.

Sempre in considerazione della specifica attività svolta dal Fondo, si ritiene di poter escludere dal Modello i delitti in materia di violazione del diritto di autore (artt. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633) e i delitti relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Il Fondo ha ritenuto quindi di regolamentare i processi con riferimento ai Reati ed Illeciti Amministrativi sopra elencati.

2.4 Il Codice etico del Fondo

Contestualmente all'adozione del Modello, il Fondo ha predisposto un Codice etico che contiene i principi rappresentativi della filosofia ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell'interesse del Fondo.

2.5 Principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione degli illeciti penali nelle Aree di rischio.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare l'attuazione e la formazione delle decisioni nonché ad effettuare il controllo sull'attività del Fondo pensione stesso, Laborfonds ha individuato:

- le regole di *corporate governance*;
- il Codice etico;
- il sistema di controllo interno;
- il sistema sanzionatorio.

Le regole, le procedure e i principi, non riportati nel presente Modello, fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con il Fondo pensione sono tenuti a rispettare.

2.6 Destinatari

Il presente Modello è destinato ai soggetti operanti per il Fondo quale che sia il rapporto che li lega allo stesso e che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Fondo;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

2.7 Diffusione, comunicazione e formazione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, avvalendosi delle strutture del Fondo stesso, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello e promuove, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti ed alle integrazioni successive.

L'attività di formazione – finalizzata a prevenire la commissione di illeciti mediante la diffusione della conoscenza del D.Lgs. 231/01, dei Principi di Comportamento e dei Protocolli – è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell'Area di riferimento in cui operano, all'aver o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione del Fondo.

Il Fondo ha organizzato una serie di incontri formativi che rendano edotti i Destinatari dell'esistenza delle regole comportamentali, dell'importanza del loro rispetto e della sensibilità che deve esistere e crescere verso questi strumenti di organizzazione e che aggiornino gli stessi sulle novità ed integrazioni della normativa.

3. Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati (una volta adottato un idoneo modello di organizzazione) se affida a un organismo specificamente individuato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

3.1 Composizione, requisiti di onorabilità e professionalità e cause d'ineleggibilità e incompatibilità

Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato il ruolo di Organismo di Vigilanza alla Funzione di Controllo Interno, tenuto conto della libertà organizzativa conferita al Fondo dalle previsioni dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 circa l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, delle caratteristiche dell'organizzazione del Fondo e della struttura organizzativa, del ruolo e dei compiti assegnati alla Funzione medesima da parte della normativa emanata dalla COVIP, nonché delle linee guida emanate da Confindustria in data 31 marzo 2008. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti ritenuto che la Funzione di Controllo Interno possieda i requisiti di professionalità e onorabilità, nonché l'autonomia ed indipendenza necessarie per lo svolgimento del compito assegnato in base alle previsioni della normativa di riferimento.

Stante quanto precede le parti che seguono, pur riferendosi all'Organismo di Vigilanza, sono da ricondurre alla Funzione di Controllo Interno.

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento della propria funzione l'OdV può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne. Esso presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il proprio piano di intervento individuando le attività che andrà a svolgere e le Aree a rischio che saranno oggetto di verifiche.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e controllo il Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto delle attività dell'OdV, attribuisce allo stesso un *budget* di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e di gestione. Tale *budget* sarà di volta in volta aggiornato tenuto conto delle specifiche esigenze che si verranno a determinare. Eventuali superamenti del *budget*, supportati da necessità specifiche, saranno comunicati al Consiglio di Amministrazione.

3.2 Funzioni e compiti

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti.

3.2.1 Esercizio dei poteri di controllo

L'Organismo di Vigilanza può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello.

Nell'esercizio di tali poteri l'OdV è autorizzato alla consultazione della documentazione afferente l'attività svolta in relazione ai processi relativi alle Aree a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventuali copie, nonché all'effettuazione di interviste dei soggetti coinvolti negli stessi.

In particolare l'OdV potrà effettuare:

- verifiche sui singoli atti. Onde espletare tale potere di controllo l'OdV procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi relativi alle Aree a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- verifiche delle procedure. L'OdV procederà periodicamente a verificare l'efficacia e l'attuazione delle procedure previste dalla presente Modello;
- verifiche del livello di conoscenza del Modello anche mediante l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni di tempo in tempo pervenute, nonché la predisposizione di specifici programmi di formazione organizzati a cura dello stesso Organismo.

L'Organismo di Vigilanza può segnalare alle singole funzioni interessate, a seguito dei controlli effettuati, eventuali osservazioni e suggerimenti.

L'attività svolta da parte dell'OdV, nell'esercizio dei poteri di cui sopra, deve essere documentata, anche in forma sintetica.

3.2.2 Segnalazioni di violazione del sistema disciplinare

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della propria funzione di controllo e verifica, accertata la violazione dell'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello, dà avvio alla procedura che porta all'applicazione della sanzione disciplinare conseguente.

Qualora la violazione sia di particolare gravità l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione del Fondo.

3.2.3 Verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del Modello

L'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle funzioni ed Aree a rischio interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello a prevenire la commissione degli illeciti oggetto delle successive Parti Speciali.

L'OdV, a seguito dei controlli effettuati, delle modifiche normative di tempo in tempo intercorse, nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi ed Aree a rischio, propone al Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

3.2.4 Informazioni dell'Organismo di Vigilanza agli organi sociali del Fondo

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e mantiene rapporti con il Collegio dei Sindaci in ordine alle tematiche inerenti il Modello.

L'OdV informa, anche per iscritto, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci del Fondo dei risultati della propria attività di verifica e controllo almeno con periodicità semestrale (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale proposta di modifica ed aggiornamento dei processi relativi alle Aree a rischio). L'OdV potrà inoltre essere convocato da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo per riferire circa l'attività svolta.

L'Organismo è inoltre competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti specifici sorti in relazione al Modello.

3.2.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Tali flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni ed i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV ai sensi delle previsioni del presente Modello.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni ad opera dei Destinatari, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità del Fondo ai sensi del D.Lgs. 231/01 o a violazioni del Modello.

Il Fondo garantirà il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla normativa di riferimento.

In particolare i Destinatari devono trasmettere all'OdV le informazioni concernenti provvedimenti provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da altra autorità dai quali si possa dedurre lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 riguardanti il Fondo e/o i Destinatari, garantendo in ogni momento il pieno rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

Inoltre il Direttore generale Responsabile del Fondo comunica all'Organismo di Vigilanza:

- ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello;
- ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa del Fondo;
- ogni nuova attività che possa avere un rilievo per le previsioni del Modello.

Modalità e tempistiche del flusso informativo all'Organismo di Vigilanza potranno essere regolamentate più in dettaglio dallo stesso OdV.

3.2.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta raccolta da parte dell'OdV (cfr. relazioni, segnalazioni, ecc.) deve essere conservata per un periodo di 10 anni in un apposito archivio, fatti salvi gli obblighi generali di riservatezza e di privacy.

4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie del Fondo

Ai sensi delle previsioni dell'art. 6, comma 2, lett. c del D.Lgs. 231/01 il Fondo pone in essere attività e strumenti di controllo che, nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie, contribuiscono a prevenire la commissione di reati. Tali modalità trovano applicazione anche con riferimento alle attività regolate dalle Parti Speciali che prevedano l'impiego e/o la gestione delle risorse finanziarie.

4.1 Gestione delle risorse finanziarie

Le regole e modalità operative connesse alla gestione delle risorse finanziarie sono stabilite da parte del Consiglio di Amministrazione e fanno parte del sistema di corporate governance del Fondo, oltre che dallo schema di poteri e deleghe operative assegnati da parte del Consiglio di Amministrazione ai singoli referenti. Sono inoltre definite all'interno dello schema/modello di gestione delle risorse finanziarie adottato da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Ogni eventuale cambiamento circa le modalità di gestione delle risorse finanziarie del Fondo deve essere segnalato all'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione, tramite il Direttore generale Responsabile del Fondo.

5. Sistema disciplinare

5.1 Principi generali

Il presente Sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/01.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è infatti costituito da un adeguato sistema sanzionatorio, diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli previsti nel Modello e, ai sensi dell'art. 2106 cod.civ., integra, per quanto non previsto limitatamente alle fattispecie contemplate, il CCNL di categoria applicato al personale dipendente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

5.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito riportati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- comportamenti che possono compromettere, sia pure a livello meramente potenziale, l'efficacia del Modello.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata a principi di tempestività.

5.3 Quadri ed impiegati

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D.Lgs. 231/01, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste dal presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

5.3.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate in caso di commissione delle violazioni qui di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe;

- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello.

5.3.2 Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari di cui al precedente paragrafo è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze:

A. RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO

Si applica nei casi in cui siano violate le procedure previste nel presente Modello, quali obblighi di comunicazione, inosservanza di procedure scritte o siano adottate nelle Aree a rischio condotte non conformi alle prescrizioni del presente Modello.

Di fatto tali condotte rientrano nell'inosservanza di disposizioni portate a conoscenza dal Fondo con ordini di servizio o con altri mezzi idonei.

B. MULTA NON SUPERIORE A DUE ORE DI RETRIBUZIONE

Si applica ai casi in cui siano state violate più volte le procedure previste nel presente Modello o siano adottate nelle Aree a rischio condotte non conformi alle prescrizioni del presente Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta volontà di non osservare "le disposizioni portate a conoscenza dal Fondo con ordini di servizio o con altri mezzi idonei".

C. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI DUE GIORNI

Si applica ai casi in cui siano state violate le procedure previste nel presente Modello o siano adottate nelle Aree a rischio condotte contrarie agli interessi di Laborfonds, che siano in grado di arrecare danni patrimoniali o di esporre il Fondo ad una situazione oggettiva di pericolo per la sua integrità. In tale ipotesi si ravvisa la determinazione a non osservare "le disposizioni portate a conoscenza dal Fondo con ordini di servizio o con altri mezzi idonei".

D. LICENZIAMENTO CON INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Si applica a chi abbia adottato nelle Aree a rischio una condotta non conforme alle disposizioni del presente Modello e diretta in modo non equivoco a dare esecuzione ad un reato o ad un illecito. In tale condotta si ravvisa la determinazione di voler arrecare un danno materiale grave o di determinare un grave pregiudizio al Fondo.

E. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Si applica a chi abbia adottato nell'espletamento delle attività delle Aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e che sia in grado di determinare la concreta applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. In tale condotta si ravvisa la volontà di porre in essere "atti tali da far venir meno la fiducia in toto del Fondo pensione nei confronti del Dipendente".

Ove i Dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno il Fondo, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Qualora inoltre i Dipendenti siano incorsi in una delle mancanze passibili di licenziamento, il Fondo potrà disporre la sospensione cautelare del Dipendente con effetto immediato. Nel caso in cui il Fondo decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

5.4 Dirigenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D.Lgs. 231/01 e delle vigenti norme di legge e di contratto, potranno essere applicate le sanzioni indicate nel presente punto, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.

5.4.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate in caso di commissione delle violazioni qui di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico o, se del caso, al Consiglio di Amministrazione;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa dell'OdV e/o del diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

5.4.2 Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari di cui al precedente paragrafo da parte dei dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

A. RIMPROVERO SCRITTO

Si applica nei casi in cui siano state violate le procedure previste nel presente Modello, quali gli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza, l'inosservanza di procedure scritte o siano state adottate nelle Aree a rischio condotte non conformi alle prescrizioni del presente Modello.

B. MULTA NON SUPERIORE AL 10% DELLA RETRIBUZIONE

Si applica ai casi in cui siano state violate più volte le procedure previste nel Modello, inclusi gli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza oppure siano state adottate nelle Aree di rischio ripetute e comprovate condotte non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.

C. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI

Si applica ai casi in cui:

- siano state sistematicamente violate le procedure previste nel presente Modello;
- siano stati adottati nelle Aree a rischio comportamenti in grado di arrecare un danno patrimoniale o di esporre il Fondo pensione alla situazione oggettiva di pericolo di veder applicate le sanzioni previste nel D.Lgs. 231/01;
- siano stati posti in essere atti contrari agli interessi di Laborfonds, arrecando danni patrimoniali o esponendo il Fondo pensione ad una situazione oggettiva di pericolo per la sua integrità.

D. LICENZIAMENTO CON INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le ipotesi che comportano l'applicazione della presente sanzione fanno venir meno il rapporto fiduciario, considerato fondamentale nei rapporti di lavoro dei dirigenti.

La sanzione si applica:

- a chi adottati nelle Aree a rischio, una condotta non conforme alle disposizioni del presente Modello e diretto in modo non equivoco al compimento di un reato o di un illecito.
Rientra in tale condotta anche il comportamento omissivo, ossia diretto a favorire l'illecito altrui e a non segnalarlo immediatamente all'Organismo di Vigilanza.
Si ravvisa nei comportamenti citati la determinazione di voler arrecare un danno materiale o di determinare un grave pregiudizio al Fondo.
- a chi adottati nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e che sia in grado di cagionare la concreta applicazione a carico di Laborfonds delle sanzioni previste dal Decreto. La stessa disposizione si applica anche al caso in cui il dirigente sia a conoscenza del delitto posto in essere dagli altri e non abbia adottato alcun provvedimento tempestivo per eliderne le conseguenze né abbia dato immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del fatto.

Ove i dirigenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno il Fondo, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Qualora inoltre i dirigenti siano incorsi in una delle mancanze passibili di licenziamento, il Fondo potrà disporre la sospensione cautelare del dirigente con effetto immediato. Nel caso in cui il Fondo decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

5.5 Vertici del Fondo pensione

Le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti dei vertici del Fondo intesi quali: il Presidente, il Vicepresidente, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale Responsabile del Fondo.

5.5.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate in caso di commissione delle violazioni qui di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal D.Lgs. 231/01.

5.5.2 Misure di tutela

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi il consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci, potrà proporre all'Assemblea dei Delegati di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà del Fondo di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

5.5.3 Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente punto 5.5, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il Fondo e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

5.6 Collaboratori, consulenti e fornitori in generale

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori, consulenti o fornitori in generale del Fondo abbiano posto in essere le violazioni delle norme del Modello di seguito indicate,

potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi del disposto di cui all'art. 1456 cod.civ..

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte del Fondo del risarcimento dei danni subiti.

5.6.1 Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato in caso di commissione delle seguenti violazioni:

- elusione fraudolenta dei Principi di Comportamento e dei Protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, aventi rilevanza esterna, ovvero violazione degli stessi realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dai Protocolli attinente all'incarico ovvero impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A

A.1 Le tipologie di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art.24 e art.25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente parte speciale A, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**
Commette il reato di malversazione a danno dello Stato, chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto somme di denaro, intese quali sovvenzioni, finanziamenti o contributi, ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla CEE destinate a favorire iniziative per la realizzazione o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, le distraetta da tale finalità.
La condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello a cui era finalizzato. In tal senso si differenzia dalla truffa aggravata, perché mentre qui il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)**
L'ipotesi di reato di cui all'art. 316ter c.p. punisce colui che, utilizzando o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestazioni non corrispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere per sé o per altri i contributi, finanziamenti, ecc.
Tale fattispecie è una figura sussidiaria, in quanto sussiste solo se il fatto non costituisce il diverso reato di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Difatti la giurisprudenza ha ritenuto di applicare quest'ultima norma nel caso in cui l'agente sia anche artefice delle suddette falsità.
- **Concussione (art.317 c.p.)**
La concussione incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
In ordine a tale fattispecie si devono fare alcune precisazioni, riportate di seguito in modo schematico:
 - abuso di qualità del pubblico ufficiale: comprende tutte quelle condotte che consentono una strumentalizzazione della posizione di preminenza rispetto a quella del privato

- la condotta del pubblico ufficiale deve essere qualificata, ossia determinata dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la pretesa promessa o azione indebita deve porsi in astratto come effetto di tale costrizione o induzione.

In ogni caso l'abuso dei poteri presuppone la capacità di esercitarli legittimamente, nei limiti della sua competenza.

A proposito del presente reato si ritiene opportuno accennare alla "concussione ambientale", la quale si realizza attraverso comportamenti suggestivi taciti che inducono il soggetto passivo a pagamenti non dovuti, per diffusa prassi.

- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (art. 318 - 319 e art. 319bis c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per altri in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L'art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'art. 319-bis c.p. dispone un aumento di pena se il fatto della corruzione ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensione o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto sia di un atto contrario ai propri doveri. Tali disposizioni valgono anche per l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.), oltre che per le persone indicate nell'art. 322-bis c.p..

Si ritiene opportuno, dal momento che il confine fra corruzione e concussione non è facilmente individuabile, riportare la differenza elaborata dalla giurisprudenza, la quale si fonda sul diverso modo di rapportarsi del privato nei confronti del pubblico ufficiale: nella corruzione il privato e il pubblico ufficiale agiscono su un piano di parità, mentre nella concussione emerge una disparità, in cui il privato subisce le pressioni del pubblico ufficiale.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie criminosa si configura nel caso in cui per favorire o per danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, indipendentemente che si tratti di un processo civile, penale o amministrativo, si corrompa un pubblico ufficiale.

Sono inoltre previste delle aggravanti a seconda che ne sia derivata un'ingiusta detenzione fino a 5 anni o superiore a 5 fino all'ergastolo.

Sebbene l'art. 319-ter c.p. non lo preveda espressamente, parte della dottrina ritiene che il danno o il favore debbano essere ingiusti sotto il profilo del diritto sostanziale, non essendo sufficiente, per il principio di offensività, che la corruzione tenda a violare una norma di carattere processuale.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 La fattispecie penale punisce chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, a condizione che tale offerta o promessa non sia accettata.
 Per l'integrazione di tale reato è sufficiente la semplice promessa o offerta, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, in modo che sorga pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.
- Truffa (art. 640 c.p.)
 La fattispecie prevede l'incriminazione di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore, procurando a sé o ad altri, un ingiusto profitto, con altrui danno.
 La pena è aggravata se il reato sia commesso a danno della pubblica amministrazione o qualora s'ingeneri nella persona offesa l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.
 Si ricorda solamente che i mezzi ingannatori usati devono essere idonei a trarre in inganno il destinatario e sul fondamento di tale errore determinare lo stesso a compiere un atto di disposizione patrimoniale.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 Tale ipotesi si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla CEE.
 La giurisprudenza ha fornito una definizione di erogazioni pubbliche, ossia vengono considerate tali soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività d'interesse pubblico, rimanendo perciò, escluse tutte le indennità di natura previdenziale e assistenziale (la cui violazione rientra nell'art. 640, co. 2 n. 1).
 Si fornisce un esempio: vengono usati artifici o raggiri mediante la predisposizione di documentazione falsa, al fine di ottenere l'erogazione di finanziamenti pubblici.
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
 La fattispecie descritta dalla norma punisce colui che alterando in qualsiasi modo il funzionamento informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema telematico o informatico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
 E' prevista altresì una circostanza aggravante se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
 La norma mira a reprimere le condotte poste in essere dagli hackers.

A.2 Criteri per identificare i pubblici ufficiali/ incaricati di un pubblico servizi

La nozione di pubblica amministrazione, considerata ai fini dell'individuazione delle Aree a rischio, viene dedotta dalle previsioni degli art. 357-358 c.p.. Sulla base di tale nozione si fornisce un elenco esemplificativo di funzionari che possono venire in rapporto con il Fondo pensione:

- parlamentari e membri del Governo;
- Autorità di Vigilanza: Covip, Garante per la protezione dei dati personali;
- Agenzia delle Entrate;
- Consiglieri e/o personale amministrativo di vertice di Regione, Province e Comuni;
- Camere di commercio, industria, artigianato e relative associazioni;
- INAIL, INPS, INPDAP e ASL;
- Notai e soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi.

A.3 Aree a rischio

I reati di cui sopra, trovano il loro presupposto nell'avvenuta instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione.

Di conseguenza le Aree a rischio che, in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono:

1. la partecipazione a procedure volte ad ottenere provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza dalla Covip, come per esempio l'autorizzazione alle modifiche dello Statuto o il nulla osta alla stipulazione di convenzione con i gestori finanziari,
2. gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza anche attraverso le comunicazioni/ informazioni ad esse dirette,
3. rapporti con funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e gli altri enti competenti in materia fiscale,
4. rapporti con gli enti pubblici territoriali al fine di promuovere l'immagine del Fondo pensione attraverso l'organizzazione di eventi,
5. rapporti con i funzionari degli enti pubblici competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa esistente,
6. gestione dei rapporti con datori di lavoro iscritti al Fondo, qualora essi siano enti appartenenti alla pubblica amministrazione,
7. gestione di rapporti con funzionari competenti per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazioni di rapporto di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente,
8. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della pubblica amministrazione, che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Fondo, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per il Fondo, dovendosi escludere un'attività meramente diretta a scopi informativi, di partecipazione ad eventi o a momenti istituzionali o allo scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative,
9. l'intrattenimento di rapporti con il service amministrativo PensPlan Centrum S.p.A. in quanto "organismo di diritto pubblico" stante la partecipazione al suo

capitale sociale da parte della Regione Autonoma Trentino Alto Adige superiore al 99%,

10. partecipazione a contenziosi giudiziari e/o amministrativi.

A.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo, dal Direttore generale responsabile del Fondo o dal Vicedirettore e da coloro che su specifico incarico intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale A, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello,
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a rispettare i principi contenuti nei presenti atti:

- Codice etico
- norme di *corporate governance*.

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione delle loro posizioni e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24- 25 del D.Lgs. 231/01;
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che sia in grado d'influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per il Fondo pensione,
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione, al di fuori di qualsiasi prassi aziendale (così come specificato nel Codice etico),

- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della pubblica amministrazione o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questa rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità. In particolare non possono essere prese in considerazione, per esempio, richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della pubblica amministrazione,
- effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere o all'attività propria del Fondo pensione,
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o eventualmente comunitari a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati,
- presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli organismi pubblici locali o nazionali,
- accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio del Fondo pensione.

Di conseguenza, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti con la pubblica amministrazione nelle suddette Aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo a conferire incarico a uno o più persone determinate eventualmente mediante una delega formale deliberata dal Consiglio di Amministrazione,
2. i contratti pattuiti con società nell'ambito delle Aree a rischio della presente parte speciale devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base al quale lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Presidente del Fondo pensione,
3. gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base al quale lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Presidente del Fondo pensione,
4. nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura, dovendo risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario,
5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici devono essere veritiere, univoche e complete,
6. coloro che svolgono una funzione di supervisione e/o di controllo su adempimenti connessi alle sopraccitate attività (pagamento di fatture, bonifici in uscita dal Fondo non rubricati presso la banca depositaria, ecc.) devono porre attenzione sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie,
7. ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza ad attività analoghe devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati da parte del Presidente. Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela previste all'interno del Fondo pensione per lo svolgimento di attività nelle Aree a rischio.

A.5 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e - ove opportuno - devono essere integrate da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, il destinatario:

- informa l'Organismo di Vigilanza dell'operazione a rischio;
- tiene a disposizione dello stesso la documentazione;
- informa lo stesso dell'avvenuta chiusura dell'operazione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell'ipotesi in cui sia necessario adottare ulteriori cautele.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell'operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre lo stesso provvederà, nell'ambito delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione a rendere note le operazioni compiute nell'Area a rischio.

A.6 Verifiche dell' Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- controllare i flussi finanziari e la documentazione del Fondo pensione, in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
- verificare la coerenza delle procure verso l'esterno con l'eventuale sistema di deleghe interno;
- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

PARTE SPECIALE B

B.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente parte speciale B, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati negli art. 25ter del Decreto, che per facilità di esposizione vengono raggruppate in 5 tipologie differenti.

Dall'elenco dei reati sono esclusi quelli diretti alla tutela del capitale sociale (art. 2626 – 2629 cod. civ. e art. 2632 cod. civ.) perché molte operazioni tipiche delle s.p.a. (per esempio distribuzione degli utili, aumenti/riduzione di capitale, fusioni) non possono essere materialmente compiute nell'ambito del Fondo pensione, sebbene quest'ultimo abbia una struttura assimilabile per certi versi alle società per azioni.

Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni ai responsabili della revisione (attualmente previsto dall'art. 27, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) non viene in rilievo perché la revisione dei conti del Fondo non è stata affidata ad una società di revisione.

Inoltre si è ritenuto di estromettere dalla presente parte speciale anche il reato di falso in prospetto di cui all'art.173bis TUF; la ragione risiede nel fatto che il Fondo non predispone prospetti così come definiti dalla norma, ossia documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione ai mercati regolamentati ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

I. Falsità in comunicazioni e informazioni sociali

Le fattispecie di reato previste sono le seguenti:

- *False comunicazioni sociali (art.2621 cod. civ.)*
- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 cod. civ.)*

Il reato di false comunicazioni sociali è riconducibile a due disposizioni normative che, nel punire entrambe le ipotesi di rappresentazione non veritiera della situazione economica della società da parte degli amministratori, sindaci, liquidatori, coloro che sono preposti alla redazione dei bilanci, si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La prima (art. 2621 cod. civ.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa, mentre la seconda (art. 2622 cod. civ.) è un delitto contraddistinto dal prevedere fra i propri elementi costitutivi un evento di danno per il patrimonio di soci e creditori.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazione, non siano veritieri e possono indurre in errore i destinatari in relazione alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, creditori o il pubblico. La condotta può realizzarsi anche attraverso delle omissioni, con la stessa intenzione e in relazione a informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Inoltre in entrambi i casi è prevista una causa di esclusione di punibilità, ossia quando le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la situazione patrimoniale economico o finanziaria della società.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione percentuale del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all' 1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative, che singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Si precisa che

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente della situazione economica o finanziaria della società;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i dirigenti generali, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

La giurisprudenza precisa che essendo la norma diretta a tutelare gli interessi della società, soci, creditori e terzi in genere, anche semplicemente evitando il pericolo di danno per gli interessi protetti, la veridicità del bilancio va valutata non solo in funzione dell'esattezza dell'intera posta attiva e/o passiva, ma anche in funzione delle singole voci, quando la singola rappresentazione di questa sia tale da trarre in errore i soggetti tutelati in ordine alla struttura del bilancio stesso.

- *Omessa comunicazione dei conflitti di interessi (art. 2629bis cod.civ.)*
La norma incrimina la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 cod. civ., da parte di un amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante (art. 116 TUF) se della predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Inoltre la stessa disposizione legislativa impone agli amministratori delle s.p.a. di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'amministratore unico deve anche darne notizia alla prima assemblea utile.

II. Tutela penale del regolare funzionamento della società

- *Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)*
Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle

attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali (collegio sindacale). Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

▪ *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)*

La fattispecie consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato comune e in quanto tale può essere posto in essere da chiunque.

La giurisprudenza ritiene integrato l'illecito penale anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un *quorum*, che altrimenti non sarebbe stato ottenuto.

III. Tutela penale contro le frodi

▪ *Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)*

Tale reato consiste nel diffondere notizie false o nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei, a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione nelle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero nell' incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone di banche o gruppi bancari.

IV. Tutela penale della funzione di vigilanza

▪ *Ostacolo all' esercizio delle funzioni pubbliche dell' Autorità di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)*

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione della documentazione contabile societaria, liquidatori di società sottoposte per legge ad autorità di pubblica vigilanza i quali:

- nelle comunicazioni alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare la funzione di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- ovvero allo stesso fine, occultando, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economico, finanziaria o patrimoniale;
- ovvero anche con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni, riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

B.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere ai fini della parte speciale B del presente Modello le seguenti:

1. predisposizione di comunicazioni dirette agli aderenti riguardo alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, come per esempio bilancio, comunicazione periodica agli aderenti, ecc.,
2. predisposizione di prospetti informativi inerenti le nuove iniziative del Fondo pensione in materia d'investimenti,
3. predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza (per esempio Covip, Garante della Privacy, ecc.),
4. comunicazioni delle situazioni di conflitti d'interesse da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

B.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Fondo pensione e dal responsabile che coordina la tenuta delle scritture contabili del Fondo pensione.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta conformi a quanto previsto nella parte speciale B, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari precedentemente elencati.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello,
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con il medesimo, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:

- Codice etico;
- regole di *corporate governance*;
- regolamento interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- istruzioni normative relative alla redazione dei bilanci dei Fondi pensione.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'obbligo di:

- evitare di porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all'art.25ter del D.Lgs. 231/01,

- evitare di porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali.
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e di regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche, al fine di fornire agli aderenti e al pubblico in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economico e finanziaria del Fondo,
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne al Fondo pensione, nell'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazione necessarie agli aderenti in modo che gli stessi possano pervenire ad un fondato giudizio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Laborfonds nel suo insieme, sull'evoluzione delle relative attività nonché sui vari comparti del Fondo e sulle relative caratteristiche di investimento,
- assicurare il regolare funzionamento del Fondo pensione e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge da parte del Collegio dei Sindaci,
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questa esercitate.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale del Fondo,
- omettere di comunicare dati ed informazioni richieste dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale del Fondo pensione,
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle disposizioni legislative per la redazione dei bilanci del Fondo pensione,
- alterare o comunque non riportare in modo corretto i dati e le informazioni destinate alla stesura dei prospetti informativi,
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economico, finanziaria e patrimoniale del Fondo sull'evoluzione delle relative attività nonché sui vari comparti del Fondo e sulle relative caratteristiche di investimento,
- tenere comportamenti che impediscano materialmente o siano comunque in grado di ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte del Collegio dei Sindaci,
- porre in essere, in occasione delle Assemblee dei Delegati, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione dell'attività assembleare,
- esporre nella documentazione trasmessa all'Autorità di vigilanza fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economico, finanziario e patrimoniale del Fondo,
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte dell'Autorità di pubblica vigilanza, anche in sede di ispezione,

come per esempio espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti,

- omettere di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
 - le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla normativa di settore,
 - trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa in vigore e/o specificatamente richieste dalle Autorità.

B.4 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari sono tenuti a rispettare e - ove opportuno - devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

1. nell'attività di predisposizione delle comunicazioni agli aderenti e al pubblico in generale contenente informazioni e dati sulla situazione economico, finanziaria o patrimoniale del Fondo pensione e in particolare ai fini della formazione del bilancio, dovranno essere seguiti i principi dettati dalla normativa in vigore,
2. nell'attività di predisposizione dei prospetti informativi relativi all'andamento del Fondo pensione dovranno essere svolti dei programmi formativi per tutti i soggetti coinvolti nell'attività, fornendo da un lato un adeguato supporto per svolgere l'attività richiesta e dall'altro lato rendere gli stessi edotti relativamente alle fattispecie/ipotesi che siano in grado di integrare un illecito penale,
3. nell'ambito delle attività proprie del Collegio dei Sindaci:
 - a. devono essere identificate o identificabili le persone addette alla trasmissione della documentazione;
 - b. deve essere data possibilità al Collegio di prendere contatto con Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate,
4. nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti il Fondo pensione, è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate o privilegiate e a quanto precisato in proposito dal Codice etico,
5. nelle operazioni concernenti liquidazione della posizione degli aderenti valgono le procedure elaborate in proposito dal Service amministrativo ed avallate da parte del Fondo,
6. nella predisposizioni di comunicazioni alle Autorità di vigilanza occorrerà prestare particolare attenzione al rispetto:
 - a. delle leggi e della normativa secondaria di settore concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tale Autorità;
 - b. degli obblighi di trasmissione delle Autorità suddette di dati e di documenti previsti dalle norme in vigore ovvero richieste specificatamente dalle predette Autorità;
 - c. degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

B.4.1 Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

B.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- in relazione ai reati societari:
 - procedere ad incontri e verifiche periodiche, al fine di verificare l'osservanza della normativa societaria e di *corporate governance*, nonché il relativo rispetto da parte di Amministratori e Dipendenti;
 - proporre, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione istruzioni e procedure da tenere nelle Aree a rischio come sopra individuate.
- con riferimento al bilancio:
 - procedere ad almeno un incontro con il Collegio dei Sindaci e il responsabile della redazione del bilancio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di analizzare eventuali fattispecie rilevanti;
 - monitorare le procedure interne e verificare le segnalazioni ricevute.
- con riferimento alle altre attività di rischio: monitorare l'efficacia delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione di reati;
- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

PARTE SPECIALE C

C.1 Le tipologie di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25bis del Decreto)

Per quanto concerne i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori di bollo, si provvede a dare una brevissima descrizione di tali reati contemplati dall'art. 25bis del Decreto, pur essendo consapevoli che le ipotesi che possono venire in rilievo sono del tutto marginali e limitati all'uso dei valori bollati.

Per quanto riguarda i reati nummari la possibilità concreta di realizzazione è alquanto remota dal momento che nello svolgimento della sua attività il Fondo pensione non entra in contatto con denaro contante.

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*

Tale norma punisce chi:

- contraffà monete nazionali o estere aventi corso legale nello Stato o fuori dal territorio dello Stato,
- altera monete genuine attribuendole l'apparenza di monete aventi un valore superiore,
- in accordo con chi ha eseguito la contraffazione o alterazione, oppure tramite un intermediario, introduce nel territorio dello Stato, detiene o altrimenti spende monete contraffatte o alterate,
- allo scopo di porre in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Si precisa che per

- alterare s'intende attribuire ad una moneta un valore superiore o inferiore;
- contraffare s'intende la creazione di cosa simile ad un'altra, di norma per imitazione, ma anche con un'alterazione/trasformazione tale da doversi assimilare alla contraffazione.

- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*

La norma prevede l'incriminazione di chi altera monete genuine scemandone il valore ovvero spende, detiene o introduce nel territorio dello Stato le monete precedentemente alterate allo scopo di metterle in circolazione.

- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (art. 455 c.p.)*

Si tratta di un'ipotesi delittuosa residuale, ossia chi al di fuori di quanto già disciplinato nei due articoli precedenti (art. 453 e 454 c.p.), introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione o le pone in circolazione.

La differenza con le ipotesi di reato precedenti s'incentra sulla circostanza che negli art. 453 e 454 c.p. è richiesto il concerto di chi altera/contraffà la moneta e di chi le spende o le pone in circolazione; tale presupposto non è richiesto per il reato di cui all'art. 455 c.p..

- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*

La norma prevede l'incriminazione di chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

- *Falsificazione di valore di bollo, introduzione dello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
La norma richiama gli art. 453, 455 e 457 c.p. al fine di estenderne la punibilità anche ai casi di contraffazione di valori di bollo o all'introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.
Agli effetti della legge penale s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questa equiparati a questi da leggi speciali.
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
La norma prevede, se il fatto non costituisce più grave reato, l'incriminazione di chi contraffaccia la carta filigranata che adopera per la fabbricazione di carte di pubblico credito o dei valori di bollo ovvero acquista, aliena o detiene tale carta contraffatta.
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
La fattispecie punisce chi fabbrica, acquista, detiene o alinea filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata, se il fatto non costituisce più grave reato.
La stessa pena è prevista se le condotte sopraccitate hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti di moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*
La fattispecie punisce chi, non essendo concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di valori bollati contraffatti o alterati.
Si prevede una diminuzione di pena se i valori di bollo sono stati ricevuti in buona fede.

C.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere ai fini della parte speciale C del presente Modello le operazioni materiali consistenti in depositi di atti, bilanci e quant'altro possa comportare l'uso di valori bollati.

Per quanto riguarda la contraffazione/l'alterazione di moneta si ritiene, dato che i pagamenti avvengono tutti tramite bonifico bancario od assegni bancari emessi direttamente da parte della banca depositaria del Fondo ed intestati agli aderenti che ne abbiano fatto esplicita richiesta, che sia pressoché difficile la possibilità di essere poste in essere tali fattispecie criminose in quanto comportano comunque l'uso materiale di moneta.

C.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione e Dipendenti del Fondo.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale C, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari come sopra individuati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello,
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- Codice etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo posto in essere dal Fondo pensione.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25bis);
- utilizzare anche occasionalmente le strutture, i mezzi informatici o quant'altro sia in dotazione del Fondo pensione allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- fornire direttamente o indirettamente sostegno economico a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

C.4 Principi procedurali specifici

S'indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

1. ogni operazione che comporti l'utilizzo di valori bollati, questi devono essere acquistati da rivenditori autorizzati;
2. ogni operazione che comporti il trasferimento di denaro, deve essere svolto tramite bonifico bancario od assegno bancario emesso direttamente da parte

della banca depositaria del Fondo ed intestato all'aderente che vi abbia fatto esplicita richiesta o carta di credito (per quest'ultima ipotesi nel rispetto delle limitazioni e casistiche per le quali la stessa carta di credito è concessa ed utilizzabile da parte degli assegnatari), ad eccezione degli importi irrisori che verranno trattati secondo i principi della contabilità, previo avviso alle parti interessate.

C.5 Verifiche dell' Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

PARTE SPECIALE D

D.1 Le tipologie dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25quater del Decreto)

Per quanto concerne i delitti di terrorismo e di eversione, si provvede a dare una breve descrizione di tale reati richiamati dall'art. 25quater del Decreto.

Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica, ad opera della L. 7/03, della convenzione internazionale per la repressione e il finanziamento del terrorismo, firmata nel 1999 a New York.

Un'altra legge che opera un richiamo alla responsabilità degli enti è contenuta nella L.146/06, la quale estende la responsabilità degli enti agli art. 416 - 416bis c.p., art. 291ter D.P.R. 43/73 e art. 74 D.P.R. 309/90. Si precisa tuttavia che si esclude fin d'ora l'ambito di applicazione delle citate norme al Fondo pensione per due motivi:

- i delitti devono essere posti in essere da un gruppo criminale organizzato: in concreto è di difficile realizzazione costituire, nonostante i controlli delle competenti Autorità, un fondo pensione in funzione o quale strumento di un'associazione a delinquere.
- ai sensi dell'art. 3 della L. 146/06, il delitto deve presentare il carattere della transnazionalità, ossia i delitti posti in essere dal gruppo criminale organizzato devono essere commessi:
 - in più di uno Stato;
 - in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
 - in uno Stato ma con effetti sostanziali in un altro;
 - in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività delittuose in molteplici Stati.

Anche per questa parte speciale per comodità espositiva si raggruppano le varie fattispecie criminose a seconda che siano previste nel codice penale, in leggi speciali o nelle convenzioni internazionali.

I. delitti previsti dal codice penale

▪ *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*

Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato o a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

E' punibile chiunque partecipi a tali associazioni.

Inoltre al terzo comma si prevede un'aggravante per chi ricostituisca sotto falso nome o in via del tutto simulata, le associazioni sovversive di cui sia stato ordinato lo scioglimento.

La giurisprudenza considera la fattispecie penale appena descritta un reato di pericolo presunto: in tale prospettiva è sufficiente per rientrare in tale ipotesi criminosa, una semplice attività promozionale diretta a costituire il vincolo societario a scopo sovversivo.

Si specifica inoltre che la "*finalità di terrorismo*" consiste nel realizzare uno stato di terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate e se dirette contro singole persone, devono colpire ciò che loro rappresentano.

La "*finalità di eversione*" consiste in un fine più diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che caratterizzano la Costituzione.

▪ *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270bis c.p.)*

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

E' punito chiunque partecipi a tali associazioni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il quarto comma prevede la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, profitto, prodotto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale delitto è un reato contro la personalità internazionale dello Stato italiano ed è anch'esso un reato di pericolo.

Secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti per la sussistenza del reato è sufficiente una struttura organizzata, costituita anche solo in parte nel territorio italiano, la quale si prefigga di eseguire atti di terrorismo anche al di fuori del territorio nazionale.

La differenza rispetto al reato di associazioni sovversive viene ravvisata nel fatto che la commissione del fatto non avviene nel territorio dello Stato.

▪ *Assistenza agli associati (art. 270ter c.p.)*

Il delitto punisce chiunque, fuori dai casi di concorso di reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni di cui agli art. 270 e 270bis.

Non è punibile chi commette il fatto nei confronti di un prossimo congiunto.

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270sexies c.p.)*
Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano recare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o da altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
La condotta si realizza nel momento in cui, per finalità di terrorismo o di eversione, attentati alla vita o all'incolumità di una persona.
Il reato è aggravato se dall'attentato all'incolumità di una persona derivi una lesione grave/gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie o di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
Si evidenzia che il dolo richiesto per tale ipotesi di reato è il dolo specifico, ossia la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis c.p.)*
La condotta si realizza nel momento in cui, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, viene sequestrata una persona.
I commi successivi prevedono un sistema di aggravanti se l'agente abbia voluto o meno la morte del sequestrato e una diminuzione di pena nel caso in cui essendosi dissociato dagli altri abbia fatto riacquistare la libertà al soggetto passivo.
Si evidenzia che la condotta deve essere sorretta da dall'uno o dall'altro degli scopi specificatamente tipizzati.
- *Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II del codice penale (art. 302 c.p.)*
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chi istiga taluno a commettere le ipotesi criminose previste nel I e II capo del codice penale, ossia delitti non colposi contro la personalità internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione.
Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non sia accolta oppure, se accolta, il reato non risulti commesso.
E' stato precisato dalla giurisprudenza che la manifestazione del pensiero deve essere diretta e concretamente idonea a provocare delitti.

- *Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304-305 c.p.)*
 La fattispecie penale descritta nell'art. 304 c.p. si configura quando più persone partecipano ad un accordo volto a commettere uno dei delitti di cui all'art. 302 c.p., qualora questo non venga commesso.
 L'art. 305 c.p. punisce chi si associa al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p. Per i promotori, i creatori e gli organizzatori sono previsti degli aumenti di pena.
 Per entrambi i delitti menzionati la giurisprudenza richiede un accordo serio e impegnativo di svolgere l'attività indispensabile per conseguire il risultato, costituito appunto dal tentativo o dalla consumazione del reato.

- *Banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata(art. 306 - 307 c.p.)*
 L'ipotesi di reato di cui all' art. 306 c.p. si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca o organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti di cui all'art. 302 c.p..
 Inoltre si soggiace a pena anche per il solo fatto di partecipare ad una banda armata.
 La fattispecie descritta nell'art. 307 c.p. incrimina chiunque, fuori dai casi di concorso e di favoreggiamento, dà rifugio, fornisce vitto e alloggio, mezzi di trasporto o di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda.
 Si prevede un'aggravante se l'assistenza è prestata con continuità, mentre l'ultimo comma prevede una causa di esclusione della punibilità se l'assistenza è prestata a favore di un prossimo congiunto.
 Banda armata è considerata una speciale figura di associazione criminosa per la tipicità del fine e per la peculiarità della necessaria disponibilità di armi, le quali possono anche trovarsi in depositi o in centri di raccolta.

II. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previste dalle leggi speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/01, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 15/80, che prevede come circostanza applicabile a qualsiasi reato, il fatto che lo stesso reato sia stato "*commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*".
 Ne consegue che qualsiasi delitto disciplinato dal codice penale o previsto dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con tale finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25quater, il presupposto per affermare la responsabilità dell'ente.

- Altre disposizioni specificatamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 342/76, in

materia di repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 422/89, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

III. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Ai sensi del citato art. 2, commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, parzialmente o totalmente, al fine di compiere:

- un atto che si definisca reato ai sensi dei trattati internazionali,
- qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una di dette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto ai punti precedenti.

Commette comunque reato chiunque tenti di realizzare le condotte dei reati sopra previsti.

Commette altresì reato chiunque:

- a. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato cui sopra;
- b. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c. contribuisca a realizzare uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e deve essere:

- svolto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato sopra descritto;
- conferito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo sono dolosi.

Perciò affinché si realizzi la fattispecie è necessario che l'agente abbia conoscenza dell'antigiuridicità dell'evento e abbia la volontà di realizzare lo stesso attraverso una condotta a lui attribuibile.

Di conseguenza, affinché si configuri il reato in esame è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Le stesse considerazioni valgono anche per quel soggetto attivo che concede finanziamento a quelle associazioni che si prefiggono fini di terrorismo e di eversione.

Peraltro la fattispecie si perfeziona anche nel caso in cui l'agente abbia agito a titolo di dolo eventuale, ossia pur rappresentandosi l'evento quale possibile

conseguenza della sua condotta, agisce ugualmente accettando il rischio che l'evento si realizzi.

D.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della parte speciale D del presente Modello:

- le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone fisiche o giuridiche residenti nei paesi a rischio individuate nella c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati anch'essi nelle c.d. "Liste Paesi", rinvenibili nell'Unità informazione finanziaria, costituita presso la Banca d'Italia, o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
- le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati;
- attività di sponsorizzazione di eventi.

L'elenco delle Liste Paesi è monitorato ed aggiornato, ove necessario, dall'Organismo di Vigilanza, per i controlli e le verifiche di competenza.

D.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione ed i Dipendenti del Fondo.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale D, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari come sopra individuati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello,
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- Codice etico;
- istruzioni normative per la redazione dei bilanci;
- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nella selezione dei gestori;

- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo posto in essere dal Fondo pensione.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25quater);
- utilizzare anche occasionalmente il Fondo pensione allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- fornire direttamente o indirettamente fondi in denaro a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- effettuare qualsivoglia operazione finanziaria, sia direttamente sia per interposta persona con soggetti i cui nominativi siano inserite nella Lista Paese indicata o da soggetti da quest' ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare qualsivoglia operazione finanziaria, sia direttamente sia per interposta persona con soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei Paesi indicati nelle "Liste Paesi", salvo preventiva richiesta dell'esame dell'operazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, il quale esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione;
- effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia od oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti salvo preventiva richiesta dell'esame dell'operazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, il quale esprimerà il proprio parere vincolante sull'opportunità dell'operazione;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti, fornitori e gestori che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- corrispondere compensi in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione nel tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti nel settore di riferimento.

D.4 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

1. qualunque transazione finanziaria deve avere un beneficiario predeterminato e ne deve essere altresì determinata la somma;
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche o giuridiche verso le quali siano stati svolti idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio la presenza nelle citate Liste);
3. nel caso in cui al Fondo pensione vengano proposte operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e preventivamente esaminata dall'Organismo di

Vigilanza, il quale eventualmente detterà regole specifiche ad hoc relativamente alle cautele necessarie da adottare;

4. i dati raccolti eventualmente relativamente ai rapporti con aderenti, clienti, gestori, fornitori devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una tempestiva ed efficiente prestazione dei servizi richiesti.

D.4.1 Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

D.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti del responsabile dell'Organismo di Vigilanza sono:

- esprimere pareri relativamente all'opportunità di svolgere operazioni finanziarie con soggetti presenti nella Lista Paesi o che presentano caratteri di anomalia;
- effettuare controlli sui flussi finanziari e sulla relativa documentazione;
- proporre aggiornamenti o istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati della presente parte speciale;
- esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello.

PARTE SPECIALE E

E.1 Le tipologie dei reati contro la personalità individuale (art. 25quiquies del Decreto)

Per quanto concerne la parte speciale E, si provvede qui di seguito a fornire una sintetica descrizione dei delitti contro la personalità individuale a cui fa riferimento l'art. 25quiquies, introdotto dalla L. n. 228/03.

In ordine alle ipotesi di reato, che di seguito verranno descritte, l'ente può incorrere in responsabilità se viene utilizzato allo scopo di agevolare o consentire la commissione di tali delitti.

Inoltre il legislatore per combattere efficacemente tali forme di delitti, ha previsto l'applicazione della sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività in via temporanea.

Tuttavia se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i delitti contro la personalità individuale l'interdizione dall'esercizio dell'attività diviene definitiva.

Infine per una questione meramente pratica si menziona nella presente parte speciale anche l'art. 583bis c.p. – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – il cui ambito di applicazione viene escluso anche a titolo di concorso in quanto il Fondo pensione non finanzia in via diretta strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private.

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)*

Tale ipotesi di reato è commessa da chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli della proprietà privata ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o lo stato di mantenimento della soggezione ha luogo quando la condotta viene eseguita mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona.

La riduzione in schiavitù non si riferisce solo a una condizione giuridica ma anche a tutte quelle situazioni di fatto che comportano un potere di disposizione della persona offesa dal reato come se fosse una "res".

▪ *Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.)*

La fattispecie incrimina chiunque induce alla prostituzione una persona minore di età inferiore agli anni 18 o ne favorisce o ne sfrutta la prostituzione. Il secondo comma si riferisce più alla condotta di persone fisiche che non a quella degli enti: difatti s'incrimina la commissione di atti sessuali con un minore.

Ai fini della presente disposizione si precisa che per:

- induzione alla prostituzione s'intende una condotta attiva, idonea e concreta e deve avere un'efficacia causale rafforzativa, esplicita in modo efficiente e diretta anche a far cessare le resistenze che trattengono la persona offesa dal prostituirsi;
- favoreggiamento della prostituzione s'intende ogni condotta che sia in grado di rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'esercizio della prostituzione, nell'approntare i mezzi opportuni per agevolare tale esercizio e per renderlo più sicuro da interferenze o interventi sgraditi, nel facilitare la possibilità d'incontro con i clienti.

▪ *Pornografia minorile (art. 600ter c.p.)*

Tale ipotesi criminosa punisce chiunque, utilizzando minori di anni 18, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche. E' altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico.

Il secondo comma punisce anche chiunque, al di fuori dell'ipotesi appena menzionata, con qualsiasi mezzo anche per via telematica, distribuisca, divulga, diffonda o pubblicizzi materiale pornografico, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18.

Il terzo comma punisce chiunque, al di fuori delle precedenti ipotesi, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18.

Si riporta fin d'ora la previsione contenuta nell'art. 600quater1, secondo la quale il reato si consuma anche quando il materiale pornografico sia

costituito da immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse (pornografia virtuale).

Per immagini virtuali s'intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Si precisa che per:

- *commercio di materiale pornografico* s'intende la predisposizione di un'attività d'impresa, con strumenti tali da consentire la distribuzione duratura nel tempo;
- *distribuzione* si denota la diffusione fisica del materiale mediante invio ad un numero determinato o indeterminato di destinatari;
- *divulgazione e pubblicazione* si ritiene ricomprenda ogni mezzo di diffusione in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone.

▪ *Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600ter c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18.

E' prevista un'aggravante se il materiale detenuto è di ingente quantità.

Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale.

▪ *Pornografia virtuale (art. 600quater.1 c.p.)*

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

▪ *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600quinqies c.p.)*

Con tale delitto si prevede l'incriminazione di chiunque organizzzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizioni di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

▪ *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*

La fattispecie punisce chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero al fine di commettere delitti di cui al medesimo articolo la induca mediante inganno o la costringe mediante violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di una somma di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso, a soggiornare o a uscire dal territorio dello stato o a trasferirsi al suo interno.

E' prevista altresì un'aggravante se i delitti sono commessi in danno di un minore o siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- *Acquisto o alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.)*
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi indicati dall'art. 601 c.p., acquisti, alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p..
E' prevista altresì un'aggravante se i delitti sono commessi in danno di un minore o siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche coloro che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra descritte, le eventuali erogazioni o investimenti di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte del Fondo pensione con la consapevolezza che gli stanziamenti economici possono essere utilizzati da tali soggetti per le finalità criminose appena citate.

E.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale E del Modello, le seguenti:

- affidare in gestione le risorse del Fondo pensione, anche in partnership con soggetti gestori esterni, in forme di investimento in paesi a bassa protezione dei diritti individuali, così come individuati dall'organizzazioni internazionali riconosciute,
- la conclusione di contratti con società che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione contrattuale con il Fondo pensione,

la conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

E.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione e Dipendenti del Fondo pensione.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo, rispettino le regole di condotta conformi a quanto previsto nella parte speciale E, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la libertà individuale.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari del Fondo pensione devono attenersi per una corretta applicazione del Modello,
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Amministratori ed i Dipendenti del Fondo pensione sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- Codice etico;
- CCNL in vigore per i Dipendenti del Fondo pensione.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'esplicito divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25quiquies del D.Lgs. 231/01);
- utilizzare anche occasionalmente i locali, gli strumenti in dotazione al Fondo pensione allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- porre in essere comportamenti che non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

E.4 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

1. la selezione delle controparti destinate a fornire determinati servizi, deve essere svolta con attenzione e nel rispetto delle procedure interne,
2. nei contratti con i collaboratori esterni, consulenti, fornitori in generale, deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni per reati concernenti la citata parte speciale ovvero in caso contrario di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte del Fondo pensione nel caso in cui si addivenga all'instaurazione del rapporto contrattuale,
3. il Fondo pensione è tenuto a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti internet contenente materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering").

E.4.1 Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

E.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- proporre aggiornamenti o istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello.

PARTE SPECIALE F

F.1 La responsabilità della società dipendenti da reati in materia di abusi di mercato (art. 25sexies del Decreto)

La parte speciale F si riferisce a quelle fattispecie di reato e di illeciti amministrativi di abuso di mercato disciplinate dal nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V rubricato "*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*".

In base alla nuova disciplina la società/ente, potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio da persone che

- a. rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società,
- b. esercitano anche di fatto l'amministrazione o il controllo della società,

i reati di abuso di informazioni privilegiate (art.184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF) oppure illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187bis TUF) o manipolazione del mercato (art. 187ter TUF).

Nel caso in cui la condotta illecita posta in essere integri gli estremi del reato, la responsabilità della società/ente trova fondamento nell'art. 25sexies del Decreto; nel caso in cui, al contrario, la condotta sia da classificarsi come illecito amministrativo, la società sarà responsabile ex art. 187quinquies TUF.

La disposizione contenuta nell'art. 25sexies del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati – presupposto della responsabilità amministrativa degli enti includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie richiamate dalla norma:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro del consiglio di amministrazione, direzione e controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio dell'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, professione, della funzione o dell' ufficio cui è preposto, a prescindere che l'informazione comunicata sia effettivamente utilizzata dai destinatari;
- c. raccomanda o induce altri sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate sub a).

I soggetti, di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alle informazioni privilegiate, vengono definiti insider primari.

In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF, estende i divieti menzionati anche a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. *criminal insider* (è il caso ad esempio del pirata informatico che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

- *Manipolazione del mercato (art.185 TUF)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false – c.d. aggioaggio informativo – o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziario - c.d. aggioaggio operativo.

Con riferimento alle informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a comprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

F.1.2 La responsabilità della società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187quinquies TUF)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 187quinquies TUF, ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abuso di mercato (art. 187bis e art. 187ter TUF), commessi nel loro interesse anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o da persone a loro subordinati.

Si descrivono di seguito le fattispecie richiamate dall'art. 187quinquies TUF:

- *Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187bis TUF)*
L'illecito si differenzia dalla corrispondente fattispecie delittuosa, in quanto non viene richiesto in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre i divieti menzionati all'art. 187bis TUF, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che entrando in possesso di un'informazione, conoscevano o potevano conoscere secondo l'ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni stesse.
Si richiama l'attenzione sul fatto che anche il tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.
- *Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187ter TUF)*

Per quanto riguarda la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo comprende le seguenti fattispecie:

- a. operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari;
- b. operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c. operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle prime due lettere non può essere assoggettata a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alla prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

F.2 Le informazioni privilegiate

La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'insider trading.

Secondo l'art. 181 TUF s'intende per informazione privilegiata un'informazione, che presenti le seguenti caratteristiche:

- sia di carattere preciso, nel senso che:
 - deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari,
- che non sia stata ancora resa pubblica
- che concerne direttamente (*corporate information*, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (*market information*, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla *market position* dell'emittente) uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazioni *price sensitive*) s'intende l'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi sul quale fondare le proprie decisioni d'investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, s'intendono per strumenti finanziari quelli elencati nell'art. 1, comma 2 dello stesso TUF ed ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

F.3 Aree a rischio

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, risultano essere ai fini della presente parte speciale F del Modello, le seguenti:

1. gestione dell'informativa pubblica, quali per esempio rapporti con aderenti, gestori finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione e organizzazione e partecipazione a incontri in qualunque forma tenuti con i soggetti appena citati;
2. gestione di dati/ informazioni privilegiati, quali per esempio dati contabili di periodo, obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nuove iniziative di particolare rilievo, comunicazioni al pubblico;
3. redazione dei documenti e dei prospetti informativi relativi al Fondo pensione e destinati al pubblico per legge o per decisione del Consiglio di Amministrazione;
4. gestione di informazioni privilegiate relative a società i cui strumenti finanziari siano inseriti nei portafogli dei comparti del Fondo (es. conoscenza di rilevanti controversie, informazioni relativi ai pagamenti dei dividendi, decisioni dell'Autorità di concorrenza e del mercato relative a società quotate, conclusione di contratti rilevanti, cambiamento di personale strategico, class actions, ecc.);
5. analisi relative a strumenti finanziari o a società emittenti, soprattutto se contengono raccomandazioni d'investimento.

F.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a condotte poste in essere dai Dipendenti e membri del Consiglio di Amministrazione di Laborfonds e in particolare i componenti del Comitato Investimenti.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo, si conformino alle regole di condotta enunciate nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per il Fondo pensione considerati quali operazioni integranti abusi di mercato o operazioni sospette, per il cui compimento è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo;
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari del Fondo pensione devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare l'attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

F.5 Operazioni vietate

Qui di seguito sono riportate alcuni esempi di operazioni vietate, ossia tali da integrare un illecito abuso di mercato e in quanto tali si trattano di condotte vietate:

1. negoziazione diretta e/o indiretta posta in essere utilizzando informazioni ricevute da terzi in forza di rapporti contrattuali, inerenti azioni e/o obbligazioni di società

- aderenti al Fondo pensione o di altre società, nel caso in cui l'operazione stessa sia svolta al fine di far conseguire un vantaggio al Fondo pensione;
2. comunicazione a terzi di informazioni privilegiate nel caso in cui esse siano volte a favorire e/o a far conseguire un vantaggio alle società aderenti;
 3. raccomandazioni a terzi o l'induzione sempre sul fondamento d'informazioni privilegiate ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tale operazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio al Fondo pensione;
 4. si pongono in essere operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione degli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario di tali operazioni. In sostanza tali condotte mirano a fornire solo l'apparenza che vi siano dei movimenti su un determinato strumento finanziario e quindi allo scopo esclusivo di fornire una falsa rappresentazione del mercato;
 5. effettuare operazioni mostrate al pubblico, anche tramite strutture telematiche/informatiche, allo scopo di fornire l'apparenza di un'attività o di movimenti dei prezzi di uno strumento finanziario;
 6. alterazione dei prezzi di chiusura. Tale condotta si realizza mediante l'acquisto/la vendita intenzionale di strumenti finanziari o contratti derivati allo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Si tratta di condotte poste in essere alla scadenza dei contratti derivati oppure nei giorni in cui vengono calcolate le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o nei giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni;
 7. diffusione d'informazioni false o fuorvianti con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce una posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favoriscono un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;
 8. condotte che comportano l'apertura di una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere informazioni fuorvianti positive sullo strumento finanziario in questione, in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati;
 9. condotte che comportano l'inserimento d'informazioni su internet o la diffusione di comunicati stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente, nella consapevolezza delle falsità dell'informazioni e che è diffusa allo scopo di creare una falsa apparenza.

F.5.1 Operazioni sospette

Si riportano alcuni esempi di condotta suscettibili di essere interpretati come finalizzati a realizzare di un illecito inerente l'abuso di mercato. Tali condotte possono essere tenute purché sussista un giustificato motivo e, nei casi maggiormente delicati, siano specificatamente autorizzate, a seguito di un parere dell'Organismo di Vigilanza:

1. partecipazione a gruppi di discussione, anche alla presenza di mass media, aventi per oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, quotati o non quotati;

2. svolgere operazioni su strumenti finanziari, anche attraverso i gestori finanziari, i quali hanno legami societari diretti o indiretti in società che intendono dare esecuzione ad atti di straordinaria amministrazione;
3. eseguire attività che sembrano idonee ad aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione;
4. ipotesi in cui l'operazione o la strategia d'investimento effettuata da un soggetto sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie d'investimento poste in essere dalla stessa tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento. Per chiarire si forniscono alcuni esempi di scuola:
 - il soggetto vende tutti i titoli che in portafoglio per investire la rimanente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
 - il soggetto richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari erogati da una specifica società;
 - il soggetto che in passato ha attuato strategie d'investimento di lungo periodo effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione price sensitive chiude tutte le operazioni;
 - il soggetto richiede specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito.

Perciò, la presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25sexies del Decreto);
- utilizzare anche occasionalmente le strutture, i mezzi informatici o quant'altro sia in dotazione del Fondo pensione allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- diffondere in qualsiasi modo informazioni di carattere riservato e/o privilegiato.

F.6 Principi procedurali specifici

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale ad attenersi ai principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice etico;
- regole di *corporate governance*;
- predisposizione di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate da trattenere ed aggiornare periodicamente da parte della Direzione del Fondo;
- procedure per i comunicati stampa.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato:

- dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari;

- eventuali delibere del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati.

Sono ammesse sotto responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure del presente Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione della decisione o in caso d'impossibilità temporanea al rispetto delle procedure.

In tali casi è inviata immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

F.6.1 Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

F.7 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazioni alle segnalazioni ricevute;
- coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare i dati dalla gestione finanziaria e segnalare eventuali aspetti di rischio;
- verificare il registro e i relativi aggiornamenti delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate.

PARTE SPECIALE G

G.1 La responsabilità della società dipendenti da reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25octies del Decreto)

La presente parte speciale comprende i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

L'estensione delle norme del codice penale anche agli enti è stata operata dal legislatore attraverso l'introduzione nel D.Lgs. 231/01 dell'art. 25octies per effetto dell'art. 63 co. 3 del D.Lgs. 231/07.

Il presupposto delle tre ipotesi di reato è lo stesso: la provenienza da delitto del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte del soggetto attivo e la consapevolezza di tale provenienza.

Per quanto riguarda nello specifico la responsabilità degli enti per tutti i menzionati delitti il legislatore ha previsto un sistema di aggravanti oltre all'applicazione di misure interdittive.

Inoltre altra caratteristica peculiare di questa parte speciale è che l'Organismo di Vigilanza viene investito di specifici doveri informativi, la cui inosservanza comporta - a carico dei componenti - una responsabilità penale di tipo omissivo.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali indicate:

- *ricettazione (art. 648 c.p.)*

La norma prevede la punibilità di colui che al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette per farli acquistare, ricevere o occultare. Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.

Il secondo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.

Inoltre non esclude la punibilità per tale reato le circostanze che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

La giurisprudenza ha inoltre specificato che la prova del delitto base che costituisce un antecedente necessario, non presuppone un suo accertamento giudiziale e nemmeno l'individuazione del colpevole essendo sufficiente che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di ricettazione. Difatti ne può affermare l'esistenza attraverso prove logiche ed è configurabile altresì in cui il reato presupposto rimanga a carico di ignoti.

- *Riciclaggio (art. 648bis c.p.)*

La norma prevede la punibilità di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.

E' prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.

Il terzo comma prevede una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale sia previsto la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Inoltre non esclude la punibilità per tale reato le circostanze che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

Tale disposizione pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere siano specificatamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.

Ai fini della colpevolezza oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, si richiede l'ulteriore scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita.

- *Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)*
La norma incrimina chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato base e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio di denaro.
E' prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell' esercizio di un'attività professionale.
Il terzo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.
Inoltre non esclude la punibilità per tale reato le circostanze che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

G.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale G del Modello, le seguenti:

- investimenti a patrimonio libero come per esempio in hedge funds;
- affidare in gestione le risorse del Fondo pensione, anche in partnership con altri fondi pensione o con soggetti gestori esterni, i quali abbiano sedi secondarie in paesi noti per l'elevato traffico di stupefacenti o contrabbando di tabacco o per altre attività illecite;
- le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone fisiche o giuridiche residenti nei paesi a rischio individuate nella c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati anch'essi nelle c.d. "Liste Paesi", rinvenibile nell'Unità d'informazione finanziaria o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
- movimenti economici transnazionali relativi a rapporti con gestori o con lavoratori dipendenti extracomunitari o provenienti da paesi noti per l'elevato traffico di stupefacenti o contrabbando di tabacco o per altre attività illecite;
- rapporti contrattuali con società che operano in paesi noti per l'elevato traffico di stupefacenti o contrabbando di tabacco o per altre attività illecite;
- eventi e sponsorizzazioni.

G.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione, Direttore e Vicedirettore del Fondo pensione.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di illecita provenienza;
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari del Fondo pensione devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti del Fondo pensione sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- Codice etico;
- manuale operativo delle procedure interne.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25octies del D.Lgs. 231/01);
- utilizzare anche occasionalmente i conti correnti del Fondo pensione allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- porre in essere comportamenti che non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

G.4 Operazioni sospette

Si riportano di seguito alcuni esempi di condotta suscettibili di essere interpretati come finalizzati alla commissione dei delitti di cui agli art. 648 - 648ter c.p.:

- frequenti versamenti extra da parte degli aderenti dopo brevi intervalli di tempo, soprattutto se provenienti dall'estero oppure non siano giustificati dall'attività svolta dal lavoratore dipendente;
- versamenti ingenti dopo un lungo periodo di tempo d'inattività;
- versamenti effettuati dal datore di lavoro provenienti da aree geografiche off-shore o note per il traffico di stupefacenti o altra attività illecita;
- versamenti, effettuati per mezzo di istituti di credito che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.

G.5 Operazioni anomale

Si riportano di seguito alcuni esempi di condotta che presentano delle anomalie e proprio per tale motivo sono in grado di essere interpretati come finalizzati alla commissione dei delitti di cui agli art. 648 - 648ter c.p.:

- lavoratori e/o datori di lavoro si rifiutano di fornire le informazioni richieste volte esclusivamente a scopi identificativi;

- aderenti chiedono che gli importi riscattati o anticipati siano fatti transitare presso istituti di credito che non hanno insediamenti fisici in alcun paese;
- sono usati documenti che appaiono contraffatti.

L'esecuzione delle relative operazioni è possibile solo a seguito che l'Organismo di Vigilanza abbia svolto le opportune verifiche e sia pervenuto alla conclusione di poter escludere i delitti di cui alla presente parte speciale.

G.6 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- vincoli alla disponibilità di fondi correnti;
- verifiche e controlli delle società con cui s'intrattengono rapporti contrattuali (per esempio operante in territori inclusi nella "Lista Paesi", coinvolgimento di persone politicamente esposte così come definite dalla normativa in vigore, istituti di credito coinvolti, strutture societarie, ecc.);
- verifiche della regolarità dei pagamenti;
- procedure e criteri di selezione dei gestori.

G.6.1 Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

G.7 Poteri, istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/01 - come sopra anticipato - ha introdotto alcune novità in ordine ai poteri dell'Organismo di Vigilanza relativamente ai reati della presente parte speciale.

Difatti all'Organismo di Vigilanza è imposto specificatamente l'onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare, in particolare, i dati della gestione finanziaria, delle prestazioni e segnalare eventuali aspetti di rischio;
- comunicare:
 - a) fatti che costituiscono violazioni delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica degli aderenti, delle procedure e dei controlli volti a

- prevenire l'utilizzo d'intermediari finanziari e/o altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio o terrorismo internazionale;
- b) operazioni sospette riguardanti sia denaro e/o utilità di sospetta provenienza sia denaro destinato a organizzazione collegate al terrorismo;
 - c) infrazioni inerenti:
 - o trasferimenti di denaro superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente senza indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non trasferibile;
 - o apertura di conti anonimi o con intestazione fittizia.

Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi del Fondo pensione a ciò preposti (per esempio Collegio dei Sindaci).